

**TABELLA DI SINTESI COMPARATIVA DEI PROVVEDIMENTI IN VIGORE**

	Governo DpCM 22/3/2020	Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020	Note
Attività sospese	Tutte le attività produttive industriali e commerciali Ad eccezione di quelle in allegato 1	Attività commerciali al dettaglio Mercati settimanali scoperti sia alimentari che non Distributori automatici H24 bevande ed alimenti confezionati Slot machine Attività artigianali di servizio esclusi servizi indifferibili Servizi di ristorazione Studi professionali salvo servizi urgenti o a scadenza Attività dei cantieri salvo servizi essenziali Strutture recettive Palestre, centri benessere etc	Con tecniche diverse sono di fatto sospese le medesime attività. Quindi fino al 3 aprile si può far riferimento al solo decreto del Governo, poi se non intervengono novità si applicherà l'ordinanza regionale.
Attività consentite	Attività di cui all'allegato 1 Attività professionali Attività funzionali alle filiere e servizi essenziali (*) Servizi di pubblica utilità Produzione trasporto commercializzazione consegna ° farmaci ° tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chir. ° prodotti agricoli ° prodotti alimentari Impianti a ciclo produttivo continuo Industria aerospazio e difesa	Commercio di alimentari e prima necessità Servizi bancari, finanziari, assicurativi Settore agricolo ed agroalimentare Gestione rifiuti compresi commercianti ed intermediari Ristorazione con consegna a domicilio	Come sopra

	Governo DpCM 22/3/2020	Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020	Note
Raccomandazioni	Utilizzo lavoro agile Incentivare ferie e congedi Chiudere reparti non indispensabili alla produzione Assumere protocolli anti contagio Sanificare luoghi di lavoro	Idem idem idem idem idem idem Accesso limitato all'interno dei locali di vendita Controllo temperatura clienti supermercati e farmacie Per banche ed assicurazioni: appuntamenti su prenotazione	Disposizioni aggiuntive regionali
Altre disposizioni	Divieto di spostarsi in altro comune tranne -Comprovate esigenze lavorative -Assoluta urgenza -Motivi di salute Rispetto del protocollo sicurezza del 14 marzo	Idem	Le disposizioni sono simili
Regime transitorio	Le imprese sospese completano attività entro 25 marzo	I cantieri sospesi possono essere messi in sicurezza	
Durata	3 aprile 2020	15 aprile 2020	Salvo novità sopraggiunte

(\*) I titolari di attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità comunicano al Prefetto i nominativi delle imprese beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Fino ad eventuale sospensione del Prefetto l'attività è consentita.